



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 giugno 2010 (04.06)
(OR. en)**

10442/10

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0152 (CNS)**

**SOC 394
MIGR 56**

NOTA PUNTO "A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"
n. prop. Com.:	12166/07 SOC 287 (COM(2007) 439 definitivo)
Oggetto :	Proposta di regolamento del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. [...] ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità = Accordo politico

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 luglio 2007 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, intesa a sostituire il regolamento (CE) n. 859/2003 ed estendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

2. La proposta si basa sull'articolo 63, punto 4 del trattato (unanimità e procedura di consultazione). In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la base giuridica è ora l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE (maggioranza qualificata e procedura legislativa ordinaria).
3. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato, con lettera del 24 ottobre 2007, l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento.
4. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del regolamento e non è vincolato da esso, né è soggetto alla sua applicazione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non sarà da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione.
6. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 9 luglio 2008 nel quadro della procedura di consultazione. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 5 maggio 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione¹ in cui ha confermato la sua posizione nel quadro della procedura legislativa ordinaria.
7. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 16 gennaio 2008.

¹ Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010, sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso.

8. Nella riunione del 2 giugno 2010, il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo molto ampio sul testo del progetto di regolamento che figura nell'allegato.
 9. Quattro delegazioni (AT, BG, CZ e DE) hanno mantenuto le loro posizioni che figurano nel doc. 9710/10.
 10. Avendo preso atto che il Consiglio avrebbe potuto raggiungere un accordo politico a maggioranza qualificata, il Comitato ha approvato la proposta della presidenza di trasferire tale punto dall'elenco dei punti "B" dell'ordine del giorno della sessione del Consiglio EPSCO del 7 e 8 giugno 2010 all'elenco dei punti "A".
 11. Il Comitato dei rappresentanti permanenti raccomanda pertanto al Consiglio EPSCO di raggiungere un accordo politico sul testo del progetto di regolamento, che figura in allegato tra i punti "A" della sessione del 7 e 8 giugno 2010.
-

Progetto di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

considerando quanto segue:

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

- (1) Dalla riunione straordinaria di Tampere nel 1999 il Parlamento europeo⁶ nonché il Consiglio ed il Comitato economico e sociale europeo⁷ si sono espressi a favore di una migliore integrazione dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro concedendo loro una serie di diritti uniformi il più possibile vicini a quelli concessi ai cittadini dell'Unione europea.
- (2) Il Consiglio "Giustizia e affari interni" del 1° dicembre 2005 ha sottolineato che l'Unione europea deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'UE.
- (3) Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, ha esteso le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 in materia di coordinamento dei sistemi legali di sicurezza sociale degli Stati membri ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non erano già applicabili unicamente a causa della nazionalità⁸.
- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, soprattutto all'articolo 34, paragrafo 2, della stessa.
- (5) Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁹ sostituisce il regolamento (CEE) n. 1408/71. Il regolamento (CE) n. 987/2009 sostituisce il regolamento (CEE) n. 574/72. I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono abrogati a partire dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.

⁶ GU C 154 del 5.6.2000, pag. 63.

⁷ GU C 339 del 31.11.1991, pag. 82.

⁸ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

⁹ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

- (6) Il regolamento (CE) n. 883/2004 ed il regolamento (CE) n. 987/2009 rendono notevolmente più moderne e più semplici le regole del coordinamento per le persone iscritte nonché per gli organismi di sicurezza sociale. Per questi ultimi il coordinamento ammodernato intende accelerare ed agevolare il trattamento dei dati relativi ai diritti alle prestazioni degli iscritti e alleviare i corrispondenti costi amministrativi.
- (7) La promozione di un alto livello di protezione sociale e l'innalzamento del tenore di vita e della qualità della vita negli Stati membri sono obiettivi dell'Unione europea.
- (8) Per evitare che i datori di lavoro e gli organismi nazionali di sicurezza sociale debbano gestire situazioni giuridiche e amministrative complesse riguardanti solo un gruppo limitato di persone, è importante trarre pieno vantaggio dall'ammodernamento e dalla semplificazione nel settore della sicurezza sociale avvalendosi di un unico strumento giuridico di coordinamento sotto forma del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.
- (9) Occorre quindi adottare uno strumento giuridico che sostituisca il regolamento (CE) n. 859/2003, volto essenzialmente a sostituire l'applicazione del regolamento (CEE) n. 883/2004 a quella del regolamento (CE) n. 1408/71.
- (10) L'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi ai quali tali disposizioni non sono ancora applicabili unicamente a causa della nazionalità non può conferire loro il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza, né l'accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro. Pertanto, essi non pregiudicano il diritto degli Stati membri di rifiutare o di ritirare un permesso d'ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro o di rifiutarne il rinnovo nello Stato membro interessato conformemente al diritto dell'Unione.

- (11) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 sono applicabili, in virtù del presente regolamento, solo a condizione che l'interessato sia già in situazione di soggiorno regolare nel territorio di uno Stato membro. La regolarità del soggiorno è quindi presupposto dell'applicazione di tali disposizioni.
- (12) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 non si applicano ad una situazione i cui elementi si collochino tutti all'interno di un solo Stato membro. Ciò vale, in particolare, quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e con un solo Stato membro.
- (13) La condizione di soggiorno regolare nel territorio di uno Stato membro, stabilita all'articolo 1 del presente regolamento, non pregiudica i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/04 riguardanti la pensione d'invalidità, di vecchiaia o di superstite, a nome di uno o più Stati membri, a favore di un cittadino di un paese terzo che ha precedentemente soddisfatto le condizioni del presente regolamento, o, per quanto essi derivano dai diritti di un lavoratore, di superstiti di tale cittadino di un paese terzo, che soggiornino in un paese terzo.
- (14) Il mantenimento del diritto alle indennità di disoccupazione, previsto dall'articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/04, è subordinato alla condizione che l'interessato si iscriva come richiedente lavoro presso i servizi per l'impiego di ciascuno degli Stati membri in cui si reca. Tali disposizioni si possono pertanto applicare ad un cittadino di un paese terzo soltanto se ha il diritto, all'occorrenza tenuto conto del suo titolo di soggiorno o della sua situazione di soggiornante di lunga durata, di iscriversi come richiedente lavoro presso i servizi per l'impiego dello Stato membro in cui si reca e di esercitarvi legalmente un'occupazione.
- (15) Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi risultanti da accordi internazionali conclusi con paesi terzi, di cui l'Unione europea è parte, che prevedono vantaggi in materia di sicurezza sociale.

- (16) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle situazioni transfrontaliere e possono dunque, a motivo della dimensione UE dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato, con lettera del 24 ottobre 2007, l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolato da esso, né è soggetto alla sua applicazione,
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché siano in situazione di soggiorno regolare nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 859/2003 è abrogato per gli Stati membri che sono vincolati dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]